

Certificato n.	
Data	

INGUAINA SRL

ha stipulato con

Groupama Assicurazioni S.p.A.

polizza n. 102934908 Responsabilità Civile di Installazione,

di cui a tergo è riportato un estratto delle condizioni.

La copertura è prestata per i danni materiali e diretti cagionati a terzi e per i costi di riparazione e/o rifacimento derivanti da errori o difetti di installazione o posa in opera dei pacchetti impermeabilizzanti.

La garanzia ha durata di 10 anni

dalla data di fatturazione finale dei lavori
(vedi art. 2 delle condizioni di assicurazione)

COMMITTENTE

UBICAZIONE IMMOBILE

TIPO E QUANTITA' DEI MATERIALI IMPIEGATI

FATTURA/E RILASCIATA/E e NUMERO/I

LA GARANZIA ASSICURATIVA È REGOLATA ESCLUSIVAMENTE DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PREVISTE NELLA POLIZZA N. 102934908. QUELLE QUI ESPOSTE SONO SOLO UN SUNTO DELLE STESSE. IN CASO DI SINISTRO VALE ESCLUSIVAMENTE QUANTO DISPOSTO NEL CONTRATTO ASSICURATIVO.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Agenzia di Verona

Frapporti Fosco

C.so Cavour 34 - 37121 Verona

Tel. 045/80.31.813 - Fax 045/80.30.320

Timbro e Firma

ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. DA INSTALLAZIONE N. 102934908

1 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che viene considerato "pacchetto impermeabilizzante" il sistema di "impermeabilizzazione continua" costituito da uno o più elementi e/o strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dal normale uso comprese coibentazioni e barriere vapore che formano un corpo unico con l'impermeabilizzazione:

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni da bagnamento involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera dei "pacchetti impermeabilizzanti" realizzati dall'Assicurato;
- b) La Società rimborsa, entro i limiti di polizza e con il massimo dell'importo della fattura originale di installazione, le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori di installazione dei "pacchetti impermeabilizzanti" compreso il controvalore dei prodotti installati che, in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori stessi abbia provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a), o che renda le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate;
- c) La Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca del guasto, nonché le spese sostenute per il rifacimento e/o la riparazione della pavimentazione e/o eventuali "strati di protezione" e/o opere sovrastanti il pacchetto, che dovessero subire danni materiali per il ripristino e/o la riparazione dei "pacchetti impermeabilizzanti".

2 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione del "pacchetto impermeabilizzante" al Committente e termina dopo 10 anni, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto.

Resta inteso che, in caso di annullamento della polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operanti le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le opere ultimate durante la validità della polizza e sempre che sia stato pagato il relativo premio e la regolazione (vedi art. 22 delle Condizioni Generali); questa estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari al massimale per sinistro che resta comunque il massimo risarcimento che la Società pagherà per tutta la durata residua delle prestazioni garantite dalla polizza, qualunque sia il numero dei sinistri.

3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalle garanzie i danni:

- a) derivanti da errori di produzione e di progettazione dei prodotti;
- b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati;
- c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l'interesse a provvedervi e/o qualora il prodotto lo richieda;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- f) causati da dolo dell'Assicurato e/o degli installatori incaricati o loro dipendenti, legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori e dirigenti;
- g) dovuti a mancato rispetto, nella effettuazione dei lavori, delle norme tecniche minime d'installazione e/o posa in opera, dettate dalle Case Fornitrici dei prodotti installati;
- h) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza dei materiali e/o opere su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
- i) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente dei lavori o da terzi da questi incaricati;
- l) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da erronea e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza all'uso, guerre, tumulti popolari, trombe d'aria, uragani, terremoti, ecc.;
- m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti a lavori di impermeabilizzazione sotto falda acquifera.

4 - Massimale e limite di risarcimento

Il massimale di euro 500.000,00 rappresenta il massimo rimborso della Società per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo con il massimo di euro 200.000,00 per sinistro.

8 - Danni consequenziali GARANZIA AGGIUNTIVA

In deroga a quanto previsto al precedente Punto 3 lettera n), in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino ad un massimo di euro 75.000,00 per evento e per anno.

9 - Impermeabilizzazioni sotto falda GARANZIA AGGIUNTIVA

A parziale deroga di quanto previsto al precedente punto 3) lettera o) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società rimborsa all'Assicurato esclusivamente le spese sostenute per la riparazione delle opere di impermeabilizzazione realizzate sotto falda, purché le suddette riparazioni siano effettuate intervenendo esclusivamente dall'interno dell'edificio, mentre restano esclusi i danni di cui al punto 1) lettere a) e c). Questa estensione viene prestata con un limite di risarcimento di euro 75.000,00 per sinistro e per anno.

LA GARANZIA ASSICURATIVA È REGOLATA ESCLUSIVAMENTE DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PREVISTE NELLA POLIZZA N. 102934908. QUELLE QUI ESPOSTE SONO SOLO UN SUNTO DELLE STESSE. IN CASO DI SINISTRO VALE ESCLUSIVAMENTE QUANTO DISPOSTO NEL CONTRATTO ASSICURATIVO.

DENUNCIA DI SINISTRO: LA DENUNCIA DEVE ESSERE INVIATA PER RACCOMANDATA ESCLUSIVAMENTE ALLA INGUAINA SRL ENTRO DIECI GIORNI DALL'EVENTO.